

Parti nella causa principale

Ricorrente in appello: Agrenergy Srl

Resistente in appello: Ministero dello Sviluppo Economico

Questione pregiudiziale

Stabilisca la Corte se l'art. 3, comma 3, lett. a) della Direttiva 2009/28/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato — anche alla luce del generale principio di tutela del legittimo affidamento e del complessivo assetto della regolazione apprestata dalla Direttiva in punto di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili — nel senso di escludere la compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che consenta al Governo italiano di disporre, con successivi decreti attuativi, la riduzione o, financo, l'azzeramento delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo) il 12 marzo 2018 — Fazenda Pública / Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

(Causa C-184/18)

(2018/C 182/15)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Central Administrativo Sul

Parti

Ricorrente: Fazenda Pública

Resistenti: Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni in combinato disposto di cui agli articoli 12, 56, 57 e 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea (gli attuali articoli 18, 63, 64 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto della controversia nel procedimento principale (articolo 43, paragrafo 2, del CIRS, approvato dal decreto-legge n. 442 A/88 del 3 novembre 1988 nella versione risultante dalla legge n. 109 B/2001 del 27 dicembre 2001), che assoggetta le plusvalenze derivanti dalla cessione di un immobile situato in uno Stato membro (nella fattispecie, in Portogallo), quando detta cessione è realizzata da un cittadino di tale Stato membro, residente in un paese terzo (nel caso di specie l'Angola), ad un onere tributario superiore a quello che sarebbe applicato, per lo stesso tipo di operazione, alle plusvalenze realizzate da un soggetto residente nello Stato in cui è situato detto bene immobile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 9 marzo 2018 — Oro Efectivo S.L. / Diputación Foral de Bizkaia

(Causa C-185/18)

(2018/C 182/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Oro Efectivo S.L.

Resistente: Diputación Foral de Bizkaia

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, e il principio di neutralità fiscale derivante da tale direttiva, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che la interpreta, ostino ad una normativa nazionale in base alla quale uno Stato membro può imporre il pagamento di un'imposta indiretta diversa dall'IVA a un imprenditore o professionista per l'acquisto da un privato di un bene mobile (in concreto, oro, argento o gioielli) quando:

- 1) Il bene acquistato sarà destinato, tramite la sua lavorazione e il suo successivo trasferimento, all'attività economica propria del suddetto imprenditore.
- 2) Si effettueranno operazioni soggette ad IVA reintroducendo il bene acquistato nell'attività commerciale e
- 3) La normativa applicabile in tale Stato non consente all'imprenditore o al professionista di portare in detrazione, nelle suddette operazioni, l'importo versato a titolo di tale imposta per il primo degli acquisti menzionati».

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Ricorso proposto il 15 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-192/18)

(2018/C 182/17)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Szmytkowska, K. Banks, H. Krämer, C. Valero, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, introducendo nell'articolo 13, punti da 1 a 3, della legge del 12 luglio 2017, recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, una differenziazione nell'età pensionabile di uomini e donne che svolgono la funzione di giudici nei tribunali ordinari, di giudici della Corte suprema e di pubblici ministeri, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 5, lettera a) e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ⁽¹⁾, e
- abbassando, all'articolo 13, punto 1, della legge summenzionata, l'età pensionabile applicabile ai giudici dei tribunali ordinari e conferendo, al contempo, al Ministro della giustizia il diritto di decidere in merito al prolungamento del periodo di servizio attivo dei giudici in base all'articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge citata, la Repubblica di Polonia è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.